

Quando poi fossero intervenuti quei mezzi di più speciale efficacia ed influenza, come la promessa o l'offerta di remunerazione, l'abuso di autorità, l'intimidazione o minaccia, od artifici colpevoli per ingannare e sorprendere la buona fede del giurato, allora la pena può accrescersi ancora di un grado.

Finalmente, signori, nell'ultima parte dell'articolo io ho mirato ad un altro utile effetto. Ciò che rende quasi sempre difficile scoprire somiglianti iniqui accordi, si è che la legge, in certa guisa, associa in un solo e medesimo interesse colui che ha tentato la corruzione e colui che, accettando, abbia ad essa ceduto.

Ora, con l'ultima delle disposizioni da me proposte, quest'unità d'interesse è scissa, ed anzi si crea un interesse perfettamente contrario tra il giurato, il quale avesse avuto la debolezza di accettare una turpe offerta, e colui che la fece; imperocchè, mentre l'accettazione fa partecipare al reato il giurato che non chiuse le orecchie alla immorale seduzione, invece il giurato, il quale, prima di aprirsi ogni procedimento penale, rivela e somministra le prove del criminoso tentativo presso di lui praticato, rimane sottratto a qualunque penale responsabilità; pericolo che, in ogni altra ipotesi, ha comune col corruttore.

Vogliate adunque, signori, accogliere di buon grado questa mia proposta, salutare ammonimento e minaccia ad iniqui contaminatori della giustizia, e che allorquando per l'autorità del Parlamento divenisse legge, vorrei vedere affissa in ogni aula di Corti d'assise. Egli è con questo mezzo che veramente noi potremo rialzare e fortificare la istituzione dei giurati in Italia, e rispondere ai suoi detrattori, assai meglio che con mezzi della natura di quelli proposti dagli onorevoli Spina e Lioy, e che la Commissione e l'onorevole guardasigilli, or sono pochi momenti, si credettero nel dovere di respingere.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nella sanzione penale proposta dall'onorevole Mancini mi piace di riconoscere una disposizione molto utile ed opportuna. Essa dimostra che l'onorevole Mancini in questo recinto non è meno sollecito degli interessi della difesa che di quelli della giustizia. Con questa disposizione egli arreca veramente alla giustizia un utile conforto. Poichè non ci è dato di porre in istato di segregazione materiale i giurati, come si fa in altri paesi dove la istituzione è antica, cerchiamo almeno il modo di metterli in segregazione morale dalle insidie dei corruttori, punendo severamente coloro che cercano di attentare alla loro coscienza.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 45 proposto dal-

l'onorevole Mancini, accettato dalla Commissione e dal Ministero:

« Qualunque persona od autorità, dopo l'estrazione a sorte dei giurati per una sessione, prima o durante il corso di un dibattimento, abbia pregato o sollecitato direttamente, o per interposte persone, un giurato per ottenere il suo voto in favore o in pregiudizio di un imputato, sarà punita con la reclusione da tre a cinque anni.

« Se vi siano intervenute promesse, offerte di remunerazioni, abuso di autorità, intimidazioni, o minacce, o artifici colpevoli, la pena potrà essere accresciuta di un grado.

« Il giurato, che abbia accettato le offerte, o promesso il suo voto, se non denuncia il tentativo di corruzione usato verso di lui prima di aprirsi qualunque procedimento, incorre nelle stesse pene, accresciute di un grado. »

Lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è ammesso.)

Ora leggo l'articolo 46, proposto dall'onorevole Mancini:

« È vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa e dei rendiconti o riassunti di dibattimenti dei giudizi penali, prima che sia pronunziata la sentenza definitiva.

« La trasgressione a questo divieto è punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato. »

Prego la Commissione e l'onorevole ministro a dichiarare se accettano codesto articolo, quale venne formulato dall'onorevole Mancini.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA e PUCCIONI, relatore. Accettiamo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)

Ora viene l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Varè.

« All'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, pubblicato col regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2626, è surrogato il seguente:

« La Corte d'assise è composta di un presidente, scelto fra i presidenti di sezione della Corte di appello, e di due giudici scelti fra i consiglieri della medesima. »

È presente l'onorevole Varè?

Voci. No, non è presente.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

PUCCIONI, relatore. La Commissione dichiarò, prima che cominciasse la discussione degli articoli, che essa non credeva, per il momento, di poter accettare cotesta proposta. La proposta potrà essere